

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N. 217 DEL 29 APRILE 2011

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 7 LEGGE 11 AGOSTO 1991 N. 266 “
LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO”**

TRA


**La Azienda Sanitaria Locale V.C.O. rappresentata ai fini del presente atto dal
Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Dr. Giorgio Farina**

E

**L'Associazione di Volontariato “ A.V.A.P. “ (Associazione Volontari Aiuto
Ammalati Psicici) avente sede in Verbania - Piazza San Vittore n. 5 – nella
persona del suo legale rappresentante Don Roberto Salsa**

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 1 comma 18 del D.Lgs. 229/1999 e della Legge
Quadro sul Volontariato n. 266 del 11 agosto 1991 e la L.R. 38 del 29/08/1994, è
riconosciuta e valorizzata la funzione sociale delle Organizzazioni di Volontariato
liberamente costituite aventi le finalità di concorrere al conseguimento dei fini
istituzionali del S.S.N. ed a quelli Socio – Assistenziali. Ciò ad integrazione dei
Servizi Pubblici, ai fini della promozione della salute, del miglioramento della qualità
della vita e delle relazioni tra i cittadini, in conformità delle previsioni di relazioni tra i
cittadini, in conformità delle previsioni di P.S. R. intese a prevenire, rimuovere o
alleviare stati di bisogno, situazioni di emarginazione, mediante adeguati interventi
nell'ambito sanitario e socio – assistenziale;

---L'Associazione AVAP, a norma di statuto, si fonda su prestazioni libere, gratuite e
senza fini di lucro come disposto all'art. 2 della L. 266 del 11 agosto 1991 con lo
scopo di contribuire alla lotta contro la sofferenza psichica mediante il superamento
dell'istituzione psichica tradizionale a carattere custodialistico- repressivo sostenendo



le famiglie dei sofferenti anche mediante la creazione ed il potenziamento di adeguate strutture e servizi;

--- L'Associazione AVAP risulta regolarmente iscritta al Registro del Volontariato della Regione Piemonte – settore Sanità – con provvedimento n. 109/28 del 3/05/2000;

--- La stessa Associazione ha già ceduto in comodato d'uso (delibera D.G. n. 412 del 13.12.2006) un veicolo "FIAT Scudo 2000 JTD di 9 posti " per concorrere al perseguimento degli obiettivi nell'ambito dell'assistenza ai malati psichici afferenti all'attività del Centro Diurno di Verbania.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) La Azienda Sanitaria Locale VCO, al fine della ottimizzazione del perseguimento dei fini propri del servizio erogato presso il Servizio Psichiatrico Territoriale di Verbania, ai sensi della Legge Quadro sul Volontariato 266/1991 e della L.R. 38/1994 si avvale anche della collaborazione dell'Associazione AVAP, specificatamente per consentire un'attività di trasporto degli utenti con utilizzo del pulmino in premessa citato e per l'animazione dei gruppi all'interno dell'attività del Centro Diurno.

Art. 2) La suddetta attività di animazione e di accompagnamento potrà essere svolta sia nelle strutture, SPDC – CSM – Centro Diurno, sia all'interno del Presidio Ospedaliero ed anche sul territorio. Ogni iniziativa dovrà essere preventivamente concordata ed autorizzata dal Direttore del Servizio Psichiatrico Territoriale di Verbania.

Art. 3) I volontari saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Associazione stessa e controfirmato dal Direttore del Servizio Psichiatrico di Verbania. L'attività di volontariato deve essere svolta con l'obiettivo di soddisfare le esigenze degli assistiti, nella fattiva reciproca collaborazione con gli operatori Pubblici nell'ambito di specifiche competenze e con la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sulla privacy.

Art. 4) Le attività che l'Associazione si impegna a prestare in forza della convenzione sono gratuite. L'Azienda Sanitaria Locale VCO assume a suo carico gli oneri relativi alle necessarie coperture assicurative contro gli eventuali infortuni e le malattie contratte dai volontari nello svolgimento delle attività previste nella presente convenzione, e per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla stessa (comma 3 art. 7 L. 266/1991). Per tale ragione, all'inizio di ogni anno l'Associazione produrrà al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale elenco nominativo dei volontari.

Art. 5) A cadenza annuale il Responsabile di SOS individuato dal Direttore del DSM redigerà relazione circa l'avvenuta verifica dell'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione, dando formale riscontro dei risultati conseguiti. Copia della relazione dovrà essere trasmessa al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, all'AVAP e al Commissario.

Art. 6) La presente Convenzione ha validità 3 anni, a decorrere dal 1 ottobre 2010 fino al 30 settembre 2013, fatte salve diverse eventuali determinazioni che possano far cessare l'atto convenzionale quali cessazione dell'iscrizione al registro regionale del volontariato.

Art. 7) In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 26/4/86 n. 131, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, Confermato e Sottoscritto

**PER LA ASL VCO
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO DI
SALUTE MENTALE
(Dr. Giorgio FARINA)**

**PER L'ASSOCIAZIONE
AVAP
IL PRESIDENTE
(Don Roberto Salsa)**

